

Contratto collettivo di lavoro

2009 - 2012

per il ramo pittura e gessatura

valido dal 1° aprile 2009

Indice

Preambolo	3
-----------	---

A. Campo di applicazione

Art. 1	Campo di applicazione	4
--------	-----------------------	---

B. Disposizioni di carattere esecutivo

Art. 2	Esecuzione del Contratto collettivo di lavoro	5
Art. 3	Pace del lavoro	5
Art. 4	Dichiarazione di obbligatorietà generale	5
Art. 5	Durata e disdetta del Contratto collettivo di lavoro	5
Art. 6	Commissioni professionali nel ramo della pittura e della gessatura	5

C. Disposizioni normative

Art. 7	Assunzione e licenziamento	8
Art. 8	Orario di lavoro	10
Art. 9	Salari	12
Art. 10	Rimborso spese	14
Art. 11	Versamento del salario in caso di assenze	15
Art. 12	Vacanze e giorni festivi	16
Art. 13	Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia	17
Art. 14	Assicurazione contro gli infortuni, giorni di carenza SUVA	18
Art. 15	Assenze per gravidanza, congedo maternità	19
Art. 16	Indennità per servizio militare, civile o di protezione civile	19
Art. 17	Versamento del salario in caso di decesso	20
Art. 18	Tute da lavoro	20
Art. 19	Sicurezza del lavoro e protezione della salute	20
Art. 20	Contributo professionale e contributo per le spese d'esecuzione	23
Art. 21	Divieto del lavoro a cottimo	24
Art. 22	Divieto del lavoro nero	24

D. Disposizioni finali

Art. 23	Istituzioni sociali in caso di vuoto contrattuale	24
Art. 24	Professioni e lavori professionali del ramo pittura e gessatura	24
Art. 25	Aggiornamento professionale	25

Allegato: Cauzione

Art. 1	Principio	25
Art. 2	Utilizzazione	25
Art. 3	Accesso	26
Art. 4	Procedura	26

Accordo protocollare

Apprendisti	27
-------------	----

Generalità

Parti contraenti	28
Commissione professionale paritetica centrale CPPC /	
Registro professionale RP	28
Gimafonds	29

Appendici: Firma del contratto da parte delle singole parti contraenti	30
---	----

Tra le seguenti organizzazioni:

Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)

da una parte

e

Sindacato Unia**Sindacato Syna**

dall'altra

è stato stipulato il seguente

Contratto collettivo di lavoro**Preambolo**

In futuro le parti contraenti affronteranno in comune i problemi ed i compiti riguardanti i datori di lavoro ed i lavoratori del ramo della pittura e gessatura e cercheranno di trovare una soluzione adeguata secondo i principi della buona fede. In particolare esse vogliono salvaguardare i posti di lavoro già esistenti e crearne degli altri. Al fine di garantire una regolamentazione uniforme, le parti contraenti intendono estendere il campo di applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro a tutta la Svizzera.

In caso di divergenza tra il testo originale e la traduzione italiana, fa stato il testo originale tedesco.

A. Campo di applicazione

Art. 1. Campo di applicazione

1.1. Campo di applicazione geografico

Il Contratto collettivo di lavoro è valido per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del canton Ticino. L'art. 20 del Contratto collettivo di lavoro non trova applicazione per il Canton Ticino.

1.2. Campo di applicazione aziendale e professionale

Il Contratto collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali come pure per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessature che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 24.

1.3. Campo di applicazione personale

Il Contratto collettivo di lavoro è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici (di seguito indicati solo con "datore di lavoro" e "lavoratori") delle aziende o dei reparti aziendali di cui all'art. 1.2., ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa, nonché degli apprendisti.

Nel quadro dell'art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) il Contratto collettivo di lavoro cui è stata conferita l'obbligatorietà generale è valido anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi dell'art. 1.2 del Contratto collettivo di lavoro per il ramo della pittura e gessatura.

Le disposizioni del CCL sulle condizioni salariali e di lavoro alle quali è stata conferita l'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 2 cpv. 1 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) oltre agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza relativa (ODist, RS 823.201), valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma fuori del campo di applicazione geografico ai sensi del cpv. 1 e i loro lavoratori distaccati in questo campo di applicazione. A controllare l'osservanza delle disposizioni normative del presente CCL sono competenti le commissioni paritetiche del CCL.

B. Disposizioni di carattere esecutivo

Art. 2 Esecuzione del Contratto collettivo di lavoro

Le parti contraenti si impegnano ad intervenire presso i loro membri, affinché le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro vengano osservate (Obbligo di esecuzione ai sensi dell'art. 357 a CO).

2.1. Esecuzione comune

Ai sensi dell'art. 357 b CO, le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro condividono il diritto di esigere l'osservanza delle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati (diritto d'azione a livello d'associazione).

L'esecuzione comune delle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro spetta fondamentalmente alla Commissione professionale paritetica centrale del ramo pittura e gessatura (CPPC), nominata dalle parti contraenti. La CPPC delega l'esecuzione tramite mandato alle Commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR).

Per quanto riguarda i rapporti tra le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro (art. 357 b cpv. 3 CO) nelle regioni in cui esistono degli statuti o dei regolamenti sono applicabili le disposizioni sul diritto di associazione di cui agli artt. 60 ss. CC.

Art. 3 Pace del lavoro

Per tutta la durata del contratto le organizzazioni contraenti, le loro sezioni, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati sono tenuti al rispetto assoluto della pace del lavoro.

Art. 4 Dichiarazione d'obbligatorietà generale

Le parti contraenti richiederanno immediatamente la dichiarazione d'obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro.

Art. 5 Durata e disdetta del Contratto collettivo di lavoro

Il presente Contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 1° aprile 2009 ed è valido fino al 31 marzo 2012. Il termine di disdetta è di un mese. Se il contratto non viene disdetto rimane in vigore per un altro anno.

Art. 6 Commissioni professionali nel ramo della pittura e della gessatura

6.1. Commissione professionale paritetica centrale (CPPC)

La CPPC è composta da 4 rappresentanti dell'associazione padronale e da 4 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori. I compiti, l'organizzazione e le disposizioni esecutive della CPPC vengono definiti, con riserva delle seguenti disposizioni, in appositi regolamenti.

6.2. Commissione professionale paritetica regionale (CPPR)

Nelle aree contrattuali regionali le parti contraenti del Contratto collettivo di lavoro, risp. le loro sezioni, istituiscono delle Commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR) la cui composizione, i compiti, l'organizzazione e le disposizioni esecutive sono stabiliti in appositi regolamenti o statuti.

Oltre ai compiti di cui all'art. 6 ss. le CPPR si impegnano alla tutela degli interessi comuni. In modo particolare esse si adoperano in favore della protezione dei lavoratori (p.e. soluzione settoriale della CFCSL), di termini di esecuzione dei lavori adeguati e di una prassi di assegnazione degli appalti equa.

Esse sostengono il registro professionale centrale istituito presso la CPPC, nonché tutti gli sforzi nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionali.

6.3. Competenze delle commissioni professionali

Su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore interessato le CPPR, in qualità di uffici di primo contatto, decidono sulle controversie tra i datori di lavoro e i loro lavoratori in merito alla stipulazione, al contenuto e alla cessazione dei rapporti di lavoro.

Ai sensi dell'art. 357 b cpv. 1 CO, la CPPC e le CPPR hanno in particolare i seguenti compiti e competenze:

1. Esercitano il diritto di accertamento (lett. a);
2. Controllano l'osservanza delle disposizioni normative del Contratto collettivo di lavoro (compreso il rispetto del divieto del lavoro nero e del lavoro a cottimo) nelle aziende e sui posti di lavoro;
3. Infliggono e riscuotono le multe convenzionali e addebitano le relative spese di controllo e di procedura.

Contro le decisioni della CPPR il datore di lavoro o il lavoratore interessati, entro 20 giorni dalla comunicazione, possono inoltrare per iscritto istanza motivata e avanzare proposte alla CPPC, casella postale 3276, 8021 Zurigo.

Spetta alla CPPC far valere il diritto al contributo ai costi di esecuzione.

6.4. Multe convenzionali

Sia la CPPC che le CPPR possono infliggere una multa convenzionale ai datori di lavoro o ai lavoratori che non rispettano gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro. La multa va versata entro un mese dalla notifica della decisione.

a) la multa convenzionale va stabilita innanzitutto in modo da scoraggiare ulteriori violazioni del Contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori colpevoli. Nel caso singolo la multa può superare la somma delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori.

b) L'importo viene inoltre stabilito in modo cumulativo in base ai seguenti criteri:

1. Entità delle prestazioni in denaro non corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori;
2. Violazione delle disposizioni non monetarie del Contratto collettivo di lavoro, in particolare del divieto di lavoro a cottimo e del lavoro nero nonché delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute;
3. Il fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole, messo in mora da una parte contrattuale, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai suoi obblighi;
4. Violazione delle singole disposizioni del Contratto collettivo di lavoro unica o ripetuta e sua gravità;
5. Recidiva delle violazioni del Contratto collettivo di lavoro;
6. Dimensione dell'azienda;
7. Il fatto che i lavoratori abbiano fatto valere individualmente i loro diritti nei confronti di un datore di lavoro colpevole, risp. che si preveda li facciano valere in un futuro prossimo.

c) Chi non tiene una contabilità delle ore di lavoro nell'azienda viene punito con una multa convenzionale di fr. 4'000.-. Se viene effettuato un controllo dell'orario di lavoro che è in realtà comprensibile ma non conforme alle condizioni del CCL, la multa convenzionale può essere adeguatamente ridotta.

d) In caso di violazione del divieto del lavoro a cottimo risp. del lavoro nero di cui agli art. 21 e 22 del Contratto collettivo di lavoro da parte del datore di lavoro, risp. del lavoratore, viene applicata una multa convenzionale massima di Fr. 50'000.00, risp. Fr. 25'000.00.

e) Chi non versa la cauzione o chi non la versa in modo conforme ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato, viene punito con una multa convenzionale fino all'ammontare della cauzione dovuta.

6.5. Spese di controllo

Sia la CPPC che le CPPR possono disporre che i datori di lavoro o i lavoratori sottoposti ad un controllo dal quale emerge una violazione degli obblighi contrattuali, debbano effettuare, oltre al pagamento della multa convenzionale, anche il versamento delle spese di controllo sostenute che possono essere provate (per spese sostenute sia dal mandatario che dalla CPPC e dalle CPPR).

6.6 Spese procedurali

La CPPC e la CPPR possono ingiungere ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che violano le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro il pagamento delle spese procedurali ai sensi dell'art. 357 b CO.

6.7 Registro professionale (RP)

Il RP promuove la concorrenza leale nel ramo della pittura e della gessatura. Nelle gare d'appalto pubbliche il RP cerca il contatto con le autorità e gli architetti e trasmette loro le informazioni necessarie sulla conformità al CCL dei singoli offerenti. Controlla l'assegnazione dei lavori da parte delle autorità e se del caso adotta le misure necessarie.

In caso di gare d'appalto private per la trasmissione dei dati è necessario il consenso scritto dell'azienda interessata. Se il consenso è stato dato il RP controlla la conformità al CCL e ne dà comunicazione agli architetti e ai committenti.

C. Disposizioni normative

Art. 7 Assunzione e licenziamento

7.1 Il rapporto di lavoro inizia al più tardi il primo giorno di lavoro concordato. Tutte le aziende devono garantire il rispetto della parità fra uomo e donna.

7.2. Occupati a tempo parziale

I lavoratori occupati a tempo parziale sono sottoposti a tutti gli effetti al Contratto collettivo di lavoro e, in rapporto all'orario di lavoro concordato ed effettuato, hanno diritto alle stesse condizioni di lavoro e di salario degli altri lavoratori. Le ore di lavoro che devono essere prestate sono da stabilire per iscritto in rapporto al debito annuo lordo di ore di cui all'art. 8.3.

7.3. Disdetta del rapporto del lavoro

- nel 1° anno di servizio per 30 giorni;
- dal 2° al 5° anno di servizio per 90 giorni;
- dal 6° anno di servizio per 180 giorni.

Valgono inoltre le disposizioni di protezione dal licenziamento di cui all'art. 336 c del CO.

Art. 8 Orario di lavoro

8.1. Principio

In linea di principio, la settimana lavorativa è di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); a questo principio è possibile derogare solo in casi eccezionali. La regolare ripartizione dell'orario di lavoro settimanale massimo su sei giorni non è ammessa. Il lavoro di sabato rimane un'eccezione.

8.2. Orario di lavoro medio

L'orario di lavoro medio giornaliero (dal lunedì al venerdì) è di 8 ore. Ciò corrisponde in media a 40 ore settimanali di tempo di lavoro produttivo.

Si considera tempo di lavoro produttivo ogni attività che viene svolta su incarico del datore di lavoro o del suo sostituto, quindi l'accettazione dell'incarico, il carico e lo scarico dei materiali, il tempo di viaggio indennizzabile, il trasferimento da un cantiere all'altro, tutti i lavori di preparazione, di fine giornata e di pulizia nel cantiere o in magazzino. Il tempo necessario per cambiarsi e le pause non fanno parte del tempo di lavoro produttivo.

8.3 Orario di lavoro massimo

• Orario di lavoro settimanale massimo

L'orario di lavoro settimanale massimo è di 48 ore.

• Orario di lavoro annuale massimo

L'orario di lavoro annuale massimo lordo per il 2009 è di 2088 ore.
Base di calcolo: 261 giorni di lavoro x 8 ore.

8.4. Supplementi per il lavoro straordinario, notturno, di domenica e festivo

In linea di massima, le ore di lavoro straordinarie ordinate e i supplementi per le ore straordinarie sono da compensare con tempo libero.

Se l'orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore viene superato, le ore in eccesso vanno indennizzate con un supplemento in ore pari al 25%.

In caso di lavoro notturno (dalle 20.00 alle 6.00), lavoro di domenica o festivo viene corrisposto un supplemento in ore del 100%.

Se alla fine dell'anno civile si supera il debito annuo lordo di ore (2088), le ore in eccesso sono da compensare entro il mese di aprile dell'anno successivo con tempo libero della stessa durata o, in caso di compensazione in denaro, con un supplemento del 25%. Se alla fine del rapporto di lavoro è stato superato l'orario di lavoro medio, le ore straordinarie non compensate devono essere pagate con un supplemento del 25%.

8.5 Calcolo delle prestazioni d'indennizzo salariale

Per il calcolo delle prestazioni d'indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell'ambito del controllo dell'orario di lavoro, si applica un orario di lavoro medio giornaliero di 8 ore.

8.5. Assenze

Nei seguenti casi vige l'obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell'ambito del controllo dell'orario di lavoro:

- le vacanze ai sensi dell'art. 12.1 del Contratto collettivo di lavoro
- i giorni festivi ai sensi dell'art. 12.2 del Contratto collettivo di lavoro
- i giorni di riposo legali nella misura in cui sussiste l'obbligo di pagamento del salario
- le assenze inevitabili e le assenze brevi ai sensi dell'art.11 del Contratto collettivo di lavoro
- il servizio militare, di promozione e di protezione civile ai sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro
- l'infortunio ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo di lavoro
- la malattia ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo di lavoro
- le assenze per gravidanza e maternità ai sensi dell'art. 15 del Contratto collettivo di lavoro
- il lavoro ridotto e le perdite a causa di intemperie
- gli altri giorni o le altre ore stabiliti a livello aziendale

8.7. Ore mancanti

Vengono considerate ore mancanti causate dal lavoratore tutte le assenze non elencate all'art. 8.6. Le ore mancanti che vengono recuperate, in via anticipata o posticipata, non sono in nessun caso considerate ore straordinarie, ma vengono conteggiate nella misura 1:1.

Nel caso di ore mancanti alla fine dell'anno o del rapporto di lavoro, causate dal lavoratore, queste possono essere computate al salario.

Se alla fine dell'anno o alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore non ha raggiunto il debito annuo lordo di ore a causa del datore di lavoro, le ore mancanti non possono essergli detratte.

8.8. Tempo di viaggio

Se il tempo di viaggio giornaliero per l'andata e il ritorno all'officina o al luogo di lavoro non supera i 35 minuti, questo tempo di viaggio non viene indennizzato.

Se invece il tempo di viaggio giornaliero supera i 35 minuti, il tempo eccedente verrà indennizzato.

8.9. Controllo dell'orario di lavoro

Nelle aziende e sulla base dei rapporti di lavoro aziendali deve essere effettuato un controllo preciso sulle ore lavorative. A tale scopo vanno utilizzati gli appositi moduli messi a disposizione dalla CPPC (cfr. appendici al Contratto collettivo di lavoro) o, in loro sostituzione, un sistema equivalente sotto tutti i punti di vista. Alle imprese che infrangono questa disposizione verrà comminata una multa convenzionale ai sensi dell'art. 6.4.c.

I documenti sul controllo delle ore lavorative compresi i rapporti aziendali sulle ore lavorative devono essere custoditi durante almeno cinque anni.

Alla fine dell'anno o del rapporto di lavoro il conteggio delle ore di lavoro va consegnato al lavoratore. In qualsiasi momento il lavoratore ha diritto di prendere visione del conteggio relativo all'orario di lavoro.

Art. 9 Salari

9.1. Inquadramento

I lavoratori sottoposti al presente Contratto collettivo di lavoro al momento dell'assunzione vengono inquadrati in base alla loro attività, funzione e qualifica professionale. L'inquadramento deve essere annotato nel conteggio salariale.

Categoria V - Capi operai

Vengono considerati capi operai e/o inquadrati come tali, quei lavoratori che hanno concluso con esito positivo una scuola riconosciuta per capi operai ASIPG o che dispongono di una formazione equivalente acquisita nella CE e che vengono riconosciuti come tali e come tali occupati dal datore di lavoro. I lavoratori finora occupati dal datore di lavoro come capi operai mantengono tale qualifica.

Categoria A - Lavoratori qualificati con certificato di capacità

Vengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura/gessatura che hanno concluso l'apprendistato di pittore o gessatore ai sensi dell'art. 38 della Legge federale sulla formazione professionale e tutti i lavoratori con qualifica equivalente che svolgono in modo autonomo lavori del ramo di cui all'art. 23 del Contratto collettivo di lavoro.

I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad es. i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualificati con certificato di capacità.

Categoria B - Lavoratori qualificati

Sono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura/gessatura, ma non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità.

Categoria C - Manovali

Sono considerati manovali tutti i lavoratori che durante un periodo di 24 mesi al massimo effettuano dei lavori ausiliari nel ramo della pittura e gessatura. Trascorsi questi 24 mesi, avviene automaticamente la promozione nella categoria B.

9.2. Retribuzione mensile

Generalmente la retribuzione avviene su base mensile (in base alle ore). Il conteggio e il versamento del salario vengono effettuati mensilmente in franchi svizzeri.

9.3. Salari base (salari minimi)

In base alle classifiche fatte, devono venire versato al 1° aprile 2009 i seguenti salari minimi:

Categoria salariale	Pittori	Gessatori
V Capi operai	Fr. 5'424.00	Fr. 5'635.00
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale	Fr. 4'731.00	Fr. 4'946.00
B Lavoratori qualificati	Fr. 4'372.00	Fr. 4'545.00
C1 Manovali nel 1° anno d'impiego	Fr. 3'902.00	Fr. 4'012.00
C2 Manovali nel 2° anno d'impiego	Fr. 4'184.00	Fr. 4'344.00
Giovani lavoratori nel 1° anno post-tirocinio	Fr. 3'996.00	Fr. 4'157.00
Giovani lavoratori nel 2° anno post-tirocinio	Fr. 4'231.00	Fr. 4'391.00
Giovani lavoratori nel 3° anno post-tirocinio	Fr. 4'495.00	Fr. 4'710.00

I salari per i giovani lavoratori che hanno appena concluso il tirocinio possono essere applicati solo dalle imprese attive nel ramo della pittura e della gessatura che deducono i contributi professionali.

Le disposizioni salariali delle categorie B e C sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall'età di 18 anni compiuti.

In caso di divergenze riguardanti l'adeguatezza del salario stabilito e dell'inquadramento, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, la decisione viene adottata dalla Commissione professionale paritetica competente.

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discotarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

9.4 Aumenti salariali

Con effetto al 1° aprile 2009 i salari effettivamente pagati a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro saranno aumentati generalmente di Fr. 90.00 al mese per tutte le categorie.

Addizionalmente viene pagato un aumento individuale di Fr. 10.00 in media che dipende della prestazione professionale individuale. La cui distribuzione viene stabilita dal datore di lavoro. I lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro hanno un diritto collettivo a tale aumento.

9.4.1 Compensazione automatica del rincaro

Durante gli anni intermedi (2010 e 2011) il rincaro effettivo viene compensato automaticamente fino ad un massimo del 2%. La base di calcolo è costituita dall'indice (art. 9.5) e da un salario di riferimento di Fr. 5'058.00 per i pittori e di Fr. 5241.00 per i gessatori.

Se il rincaro supera il 2%, la compensazione è oggetto di trattative.

Durante gli anni intermedi (2010 e 2011) i salari base di cui all'art. 9.3 (compresi i salari dei lavoratori che hanno appena concluso il tirocinio) registrano un aumento pari solo alla metà del rincaro effettivo, con un limite massimo del 2%. Se il rincaro supera il 2%, l'adeguamento dei salari base è oggetto di trattative.

9.5 Compensazione dell'indice

Gli aumenti salariali ai sensi dell'art. 9.4 compensano l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo fino al mese di novembre 2008 (109.3 punti).

9.6 13ma mensilità

Alla fine dell'anno civile i lavoratori beneficiano di un intero ulteriore salario mensile medio.

I lavoratori il cui rapporto di lavoro dal momento dell'assunzione non è durato almeno un mese, non hanno diritto alla 13.ma mensilità. Inoltre, il lavoratore non può far valere alcuna pretesa se non ha disdetto correttamente il rapporto di lavoro o se gli è stata data una disdetta senza preavviso per cause gravi.

Se il rapporto di lavoro viene disdetto normalmente nel corso dell'anno civile ed è durato almeno un mese, il lavoratore ha diritto al versamento della 13.ma mensilità pro rata temporis. In tal caso, la 13.ma mensilità viene versata con l'ultima paga.

Art. 10 Rimborso spese

10.1 Indennità per il pranzo

Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa ai lavoratori un'indennità che compensa i costi. Durante la validità del CCL e d'intesa con i lavoratori l'impresa può scegliere fra due varianti: a) un'indennità globale di Fr. 262.00 al mese; b) un'indennità di Fr. 20.00 per pranzo al massimo. In caso dell'indennità globale secondo la variante a) possono essere dedotti Fr. 13.50 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e festivi). L'indennità secondo la variante b) è dovuta se, in caso di lavoro in trasferta, i lavoratori non riescono a tornare al normale luogo dove si consuma il vitto (domicilio della ditta) oppure se i lavoratori durante la pausa di pranzo non possono tornare a casa, subendo così una perdita finanziaria.

Inoltre l'indennità secondo la variante b) è soltanto dovuta in caso di pranzo in un ristorante, uno snack bar o una mensa e dietro consegna al datore di lavoro della ricevuta corrispondente (non è dovuta l'indennità in caso di catering o sostenimento sul cantiere).

10.2 Indennità chilometrica

Se i lavoratori utilizzano la loro auto privata dietro ordine esplicito dell'azienda, hanno diritto ad un indennizzo di almeno 60 centesimi al chilometro. Se viene utilizzata la moto l'indennità è di 35 centesimi.

Art.11 Versamento del salario in caso di assenze

Nella misura in cui gli avvenimenti di seguito menzionati coincidono con giorni lavorativi effettivi, il lavoratore ha diritto a giorni di congedo indennizzati a pieno salario:

- | | |
|----------|--|
| 1 giorno | per il trasloco dei lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia domestica ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. Questo congedo è concesso una sola volta nell'arco di tre anni. |
| 1 giorno | per il matrimonio del lavoratore |
| 1 giorno | per la nascita di un figlio |
| 2 giorni | per il decesso di fratelli, sorelle e suoceri del lavoratore |

- 3 giorni per il decesso del coniuge, dei figli e dei genitori del lavoratore
- 1/2 giornata per l'ispezione militare, con la riserva che il lavoratore, sempre che ne abbia la possibilità, lavori l'altra mezza giornata.

Per le seguenti assenze brevi la perdita di guadagno viene compensata per una durata limitata:

- a) per l'espletamento di obblighi legali, ammesso che ciò non possa avvenire al di fuori dell'orario di lavoro;
- b) per l'esercizio di cariche pubbliche, se al momento dell'accettazione della carica è stato convenuto un obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro;
- c) per visite mediche o dentistiche, ma solamente a titolo eccezionale e trattandosi di casi acuti o di infortuni.

Nei casi sub a) e b) eventuali compensazioni, indennità giornaliere ecc., sono da computare al salario dovuto dal datore di lavoro, nella misura in cui non si tratti esclusivamente di rimborso spese.

Art. 12 Vacanze e giorni festivi

12.1 Vacanze

Fino compimento del 20° anno di età tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanze l'anno (25 giorni lavorativi).

Tutti i lavoratori di età compresa tra i 20 e i 50 anni compiuti hanno diritto a 4 settimane di vacanze l'anno (20 giorni lavorativi).

Tutti i lavoratori dall'età di 50 anni compiuti hanno diritto a 5 settimane di vacanze (25 giorni lavorativi).

Tutti i lavoratori hanno diritto a un giorno supplementare di vacanze a partire del 2010 e a un secondo giorno addizionale a partire del 2011.

I lavoratori devono usufruire di cinque giorni risp. di 10 giorni delle vacanze cui hanno diritto ai sensi dell'art. 12 durante i mesi invernali (novembre - marzo); la data esatta viene fissata dal datore di lavoro. Se ragioni aziendali lo giustificano il datore di lavoro può fissare dei singoli giorni di ferie tra Natale e Capodanno.

La Commissione paritetica del cantone Ticino può fissare uno o più periodi di vacanza obbligatoria per una durata massima di due settimane; resta riservato un periodo di vacanza fissato per la metà di agosto. Ogni anno la decisione deve essere comunicata alle aziende entro la fine di marzo.

12.2 Giorni festivi

Tutti i lavoratori hanno diritto alla retribuzione della perdita salariale per 9 giorni festivi al massimo (inclusa la Festa nazionale il 1° agosto), se questi cadono su un giorno lavorativo (da lunedì a venerdì).

I giorni festivi retribuiti sono fissati dalle Commissioni professionali paritetiche regionali. I giorni festivi che danno diritto all'indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.

Art. 13 Assicurazione di indennità giornaliera di malattia

I lavoratori sottoposti al Contratto collettivo di lavoro devono essere assicurati dal datore di lavoro per l'indennità giornaliera di malattia.

13.1 Le condizioni assicurative seguenti devono essere rispettate:

- a) L'inizio della protezione assicurativa deve avvenire il giorno del inizio o del presunto inizio convenuto del lavoro. Nel quadro del loro grado di occupazione i lavoratori devono essere ammessi all'assicurazione senza alcuna riserva. Prima di assumere un lavoratore, l'assicurazione può fare la riserva della sua abilità al lavoro nella misura del grado d'occupazione previsto.
- b) Durata delle prestazioni di 730 giorni (compreso il periodo d'attesa di cui all'art. 13.3.) per ogni caso di malattia; il riaccendersi di una malattia è considerato un nuovo caso rispetto alla durata delle prestazioni e il periodo d'attesa se per la stessa ragione il lavoratore era capace al lavoro per un periodo ininterrotto di 12 mesi.
- c) Se il rapporto di lavoro cessa durante un caso di malattia in corso, il lavoratore permane nell'assicurazione collettiva fino alla riconquista dell'abilità al lavoro o fino all'esaurimento del diritto alle prestazioni di cui alla lettera b.
- d) Indennità del 80% dell'ultimo salario convenuto (13^a mensilità compresa) e includendo gli assegni legali per i figli se questi non vengono più pagati.
- e) Pagamento di una indennità giornaliera corrispondente al grado dell'incapacità al lavoro se questa è almeno del 25%.
- f) Liberazione dal pagamento dei premi durante il periodo di prestazione delle indennità giornaliere.
- g) Nel caso di coincidenza con prestazioni di altre assicurazioni sociali (p.es. rendita AI) il diritto d'indennizzo è del 90% dell'ultimo salario lordo convenuto, ma non è mai superiore al salario netto finora percepito.

- h) In ogni caso di assenza involontaria al lavoro l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del salario si conclude con la cessazione del rapporto di lavoro. In occasione del termine del rapporto di lavoro i lavoratori saranno informati per iscritto sulla possibilità di stipulare un'assicurazione mediante convenzione oltre al fatto che dovranno comunicare alla loro cassa malati la cessazione dell'assicurazione infortuni conclusa dal datore di lavoro. In occasione della cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori saranno inoltre informati sulla possibilità di aderire entro 90 giorni all'assicurazione di indennità giornaliera di malattia individuale presso l'assicurazione collettiva.

13.2 Scelta dell'assicurazione

Possono essere prese in considerazione unicamente delle assicurazioni che hanno aderito alla convenzione sul libero passaggio di Santésuisse o dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).

13.3 Periodo d'attesa

Il datore di lavoro ha la facoltà di concludere un contratto assicurativo con un periodo d'attesa di 30 giorni al massimo per la fornitura delle prestazioni. Durante un eventuale periodo d'attesa il datore di lavoro paga l'80% del salario assicurato ai sensi dell'art. 13.1, lettera d. Ne fa eccezione il primo giorno di malattia se il lavoratore è occupato da meno di quattro anni nella stessa impresa.

13.4 Premi

I premi assicurativi sono a carico del datore di lavoro. Il lavoratore ci partecipa con la somma del 1.25% del suo salario lordo individuale fino al momento della liberazione dal pagamento dei premi ai sensi dell'art. 13.1 lettera f. La quota parte dei premi può essere dedotta mensilmente dal salario.

13.5 Responsabilità e obbligo d'informazione del datore di lavoro

Fino a che l'assicurazione deve fornire le prestazioni di cui sopra, tutti gli obblighi secondo l'art. 324a CO in caso di malattia del lavoratore sono tacitati. Se il datore di lavoro ha risposto al suo dovere d'informazione, egli non è responsabile per un eventuale diniego di prestazioni dell'assicurazione che si basano su violazioni delle condizioni assicurative causate dal lavoratore. Se le condizioni assicurative non corrispondono a questi requisiti, il datore di lavoro risponde per eventuali differenze. Il datore di lavoro ha l'obbligo d'informare i lavoratori sulle condizioni assicurative e un eventuale cambiamento dell'assicuratore.

13.6 Medici di fiducia

Le parti contraenti sostengono la consulenza di medici di fiducia. Rispettando la protezione dei dati, i datori di lavoro possono stabilire dei sistemi di controllo in caso di assenze per malattia o infortunio.

Nel quadro delle loro possibilità aziendali i datori di lavoro s'impegnano a offrire dei posti di lavoro adatti ai lavoratori con la salute compromessa.

Art. 14 Assicurazione contro gli infortuni, giorni di carenza SUVA

L'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali segue la Legge federale sull'assicurazione infortuni. I giorni di carenza SUVA vengono pagati dal datore di lavoro.

Art. 15 Assenze per gravidanza, congedo maternità

15.1

Nel caso di una gravidanza la lavoratrice deve informarne tempestivamente i suoi superiori per permettere il rispetto delle normative di protezione corrispondenti, comprese nel diritto del lavoro, e l'organizzazione dell'impiego dopo il parto. Per il resto si fa riferimento al bollettino "Protezione maternità" dell'ASIPG.

15.2

Nel caso d'incapacità al lavoro certificata dal medico per ragione di complicazioni di gravidanza, il pagamento del salario avviene come nei casi di malattia. Valgono le disposizioni corrispondenti dell'assicurazione collettiva di indennità giornaliera di malattia.

15.3

Per le lavoratrici che durante i nove mesi immediatamente precedenti al parto erano assicurate conformemente all'obbligo legale inerente all'AVS e che hanno esercitato in questo arco di tempo un'attività lucrativa durante almeno cinque mesi e che al momento del parto sono lavoratrici, il congedo maternità dura 16 settimane durante le quali viene retribuito l'80% del salario percepito fino allora. Il congedo maternità deve iniziare due settimane prima del termine calcolato del parto. Le 14 settimane rimanenti del congedo maternità sono da prendere dopo il parto. Con ciò tutti gli obblighi del datore di lavoro sono tacitati. Le eventuali prestazioni di assicurazioni, rispettivamente l'indennità di perdita di guadagno in caso di maternità ai sensi della nuova legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), devono essere considerate, v.a.d. vanno al datore di lavoro.

15.4

Se l'assicuratore non fornisce delle prestazioni prima del parto (assicurazione di indennità giornaliera di malattia; prima del parto), il datore di lavoro continua a pagare il salario unicamente secondo l'art. 324a CO. Se l'IPG non fornisce delle prestazioni dopo il parto, il datore

di lavoro continua a pagare il salario per la durata di 8 settimane al massimo.

Art. 16 Indennità per il servizio militare, civile e di protezione civile

I lavoratori che adempiono un obbligo di servizio svizzero militare, civile o di protezione civile hanno diritto alle seguenti compensazioni in percentuale della perdita di salario:

	Celibi	Lavoratori sposati e celibi con persone a carico
Scuola reclute come recluta	80 %	100 %
Scuola quadri e promozione	100 %	100 %
Altri periodi di servizio militare, civile o di protezione civile	100 %	100 %

Le prestazioni secondo le disposizioni summenzionate sono dovute solo nel caso in cui il lavoratore abbia effettivamente lavorato nell'impresa per almeno tre settimane prima o dopo il servizio militare, civile o di protezione civile per un periodo complessivo superiore a tre mesi. Tale termine non è applicabile per i lavoratori che prima del nuovo impiego erano occupati presso un datore di lavoro il quale versa o ha versato a loro beneficio dei contributi alla cassa d'indennità per servizio militare per almeno tre mesi.

L'indennità ai militari per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro, sempre che essa non ecceda le percentuali fissate sopra.

Art. 17 Versamento del salario in caso di decesso (secondo il Diritto sul contratto di lavoro)

Per quanto riguarda il pagamento del salario in caso di decesso si applica l'art. 338 CO.

Art. 18 Tute da lavoro

I lavoratori che vantano un rapporto di lavoro con durata superiore ad un anno, hanno diritto a ricevere gratuitamente dal datore di lavoro due tute da lavoro l'anno.

Art. 19 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute

Al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rivelatesi necessarie in

base all'esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili.

I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.

Le parti contraenti designano una "Commissione per la sicurezza e la salute" (CSS), composta pariteticamente, che si occupa delle problematiche tecniche pertinenti e raccomanda o predispone le misure atte a promuovere la protezione della salute e la sicurezza del lavoro.

19.1 Soluzione settoriale ASA

La direttiva 6508 della "Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro" (CFCSL) obbliga i datori di lavoro, conformemente all'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), a ricorrere a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza del lavoro, se questo è necessario per la protezione della salute dei lavoratori e per la loro sicurezza (art. 11a OPI).

La soluzione settoriale "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della pittura e della gessatura" (soluzione settoriale ASA), elaborata dalla CSS e approvata dalla CFCSL in data 15 ottobre 1999, è applicabile a tutte le imprese, conformemente all'art. 1. La soluzione settoriale ASA sostituisce la regolamentazione legislativa sull'obbligo di consultazione ai sensi dell'art. 11b cpv. 1 OPI e del punto 2.5 della direttiva 6508.

La soluzione settoriale ASA obbliga tutti i datori di lavoro e i relativi lavoratori a garantire che i posti di lavoro siano il più possibile sicuri. Questo scopo di protezione è allo stesso tempo un compito di chi dirige come pure un interesse costante di ogni lavoratore.

19.2 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad attuare la soluzione settoriale ASA nella sua azienda e ad eseguire periodicamente controlli di sicurezza.

Con l'ausilio del manuale sulla soluzione settoriale ASA e gli elenchi sui rischi, le check-list e le misure in esso contenuti, ogni datore di lavoro deve registrare sistematicamente i pericoli presenti in special modo nel ramo della pittura e della gessatura.

I lavoratori o i loro rappresentanti di un'azienda devono essere informati ed ascoltati in tempo utile su tutte le questioni legate all'attuazione della soluzione settoriale ASA, in particolare quando è necessario adottare misure per la singola azienda.

19.3 Obblighi del lavoratore

I lavoratori sono tenuti a seguire le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro in merito alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute così come a collaborare attivamente per la loro applicazione.

I lavoratori incaricati dal datore di lavoro devono aver completato la formazione "Persona di contatto per la sicurezza del lavoro e la protezione della salute" (PECO) e in azienda devono adempiere coscientemente gli obblighi che ne derivano.

19.4 Posizione dei PECO

I PECO, qualificati e nominati dal datore di lavoro svolgono una funzione di guida e di controllo nell'intera azienda. Nei confronti di tutti i lavoratori essi hanno il diritto vincolante e diretto di impartire ordini su tutte le questioni che riguardano l'applicazione della soluzione settoriale ASA e la sorveglianza delle disposizioni relative alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute.

I PECO sono i consulenti più stretti del datore di lavoro in tutti gli ambiti della sicurezza del lavoro e della protezione della salute e nei suoi confronti hanno diritto presentare proposte sull'applicazione delle misure.

19.5 Eccezione

Gli articoli 19.1 – 19.4 non trovano applicazione per le aziende che soddisfano i requisiti del modello sussidiario di cui alla direttiva CFSL n. 6508.

Art. 20 Contributo professionale e contributo per i costi di esecuzione

Le disposizioni in merito al contributo professionale e al contributo per le spese d'esecuzione vengono stabilite in un accordo contrattuale collettivo separato.

Per l'esecuzione del Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura ai sensi dell'art. 357 a CO e della Legge federale sulla dichiarazione di obbligatorietà generale, i datori di lavoro versano per i costi di esecuzione del contratto un contributo annuale di 100 franchi e i lavoratori un contributo mensile di 6 franchi. Questi importi vengono riscossi insieme al contributo per l'aggiornamento professionale (Gimafonds). Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare ai lavoratori la conferma del Gimafonds di avere effettuato la detrazione e il versamento del contributo professionale e del contributo per i costi di esecuzione.

Art. 21 Divieto del lavoro a cottimo

Nel settore pittura e gessatura è vietato il lavoro a cottimo. Per lavoro a cottimo si intende qualsiasi attività la cui retribuzione non dipende dal tempo, bensì dalla quantità del lavoro svolto o dal successo lavorativo. Versamenti o premi subordinati non vengono considerati come lavoro a cottimo.

Art. 22 Divieto del lavoro nero

Ai lavoratori è vietata l'esecuzione di qualsiasi attività professionale per conto terzi (lavoro nero) di cui all'art. 24 del CCL. I lavoratori che infrangono questo divieto possono essere licenziati senza preavviso. E' inoltre vietato anche il favoreggiamento del lavoro nero (in qualità di datore di lavoro). Fra altro è reo di favoreggiamento chi omette di effettuare le necessarie chiarificazioni per un nuovo impiego (conferma d'uscita dell'ultimo datore di lavoro).

D. Disposizioni finali

Art. 23 Istituzioni sociali in caso di vuoto contrattuale

In caso di vuoto contrattuale le seguenti istituzioni sociali del presente contratto continuano la loro funzione: Contributo professionale e contributo ai costi di esecuzione.

Art. 24 Professioni e lavori professionali del ramo pittura e gessatura

24.1 Ramo della pittura

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni: pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

24.2 Ramo della gessatura

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni: gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:

le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Art. 25 Aggiornamento professionale

Di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore va promossa la frequenza ai corsi di aggiornamento sostenuti dal Gimafonds; un lavoratore deve poter frequentare fino a 5 giorni di corso per anno civile.

Allegato: Cauzione

Art. 1 Principio

Per assicurare i contributi professionali e i contributi per le spese di esecuzione dovuti al fondo paritetico (Gimafonds) come anche le pretese relative al CCL delle Commissioni professionali paritetiche (CPPR e CPPC), ogni impresa che effettua lavori di pittura e gessatura ai sensi dell'art. 24 del CCL è tenuta a depositare una cauzione di Fr. 10'000.00 presso la Commissione professionale paritetica centrale (CPPC) dopo l'entrata in vigore della dichiarazione d'obbligatorietà generale di questo allegato, rispettivamente prima d'iniziare l'attività professionale in Svizzera. La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera) secondo la legge sulle banche. L'autorizzazione d'accesso alla cauzione a favore della CPPC deve essere regolata con questa banca e la garanzia bancaria deve inoltre indicarne lo scopo. La cauzione versata in contanti viene depositata su un conto vincolato presso una banca allo stesso tasso d'interesse che la Banca Cantonale Berna versa per tali conti. L'interesse rimane sul conto e sarà versato unicamente al momento della restituzione della cauzione e dopo deduzione delle spese amministrative.

Art. 2 Utilizzazione

La cauzione sarà usata nell'ordine seguente per soddisfare alle richieste giustificate delle Commissioni professionali paritetiche (CPPR e CPPC):

- 1° per pagare le multe convenzionali, le spese di controllo e di procedura;
- 2° per pagare il contributo professionale e il contributo per i costi di esecuzione ai sensi dell'art. 20 CCL.

Art. 3 Accesso

Quando le condizioni seguenti sono rispettate, la Commissione paritetica CPPC deve poter accedere entro 10 giorni a qualsiasi forma di prestazione di garanzia:

Quando all'impresa è stata comunicata la decisione di una Commissione professionale paritetica regionale (CPPR) in merito alla constatazione di violazioni del CCL con l'indicazione dei rimedi giuridici (Art. 6.3 CCL) e:

- 1° se l'impresa rinuncia a inoltrare istanza (ricorso) e se non ha versato la multa convenzionale più le spese di controllo e di procedura sul conto della CPPR entro il termine indicato, o
- 2° se l'impresa non accetta la decisione della CPPC (a valutazione dell'istanza (ricorso) avvenuta) rispettivamente se non versa la multa convenzionale più le spese di controllo e di procedura sul conto della Commissione professionale paritetica (CPPC) entro il termine indicato, o
- 3° se l'impresa, dopo diffida scritta, non ha versato il contributo professionale e il contributo per i costi di esecuzione ai sensi dell'art. 20 CCL entro il termine indicato.

Art 4 Procedura

4.1 Accesso alla cauzione

Quando le condizioni ai sensi dell'art. 3 sono rispettate, la CPPC è senz'altro autorizzata a chiedere presso l'istituto competente (banca) il versamento proporzionale o completo della cauzione (in dipendenza dell'ammontare della multa convenzionale oltre alle spese professionali e di procedura dovute o del contributo professionale ed il contributo per i costi di esecuzione dovuti) o di chiedere l'accreditamento corrispondente dalla cauzione in contanti.

4.2 Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto

L'impresa è obbligata a riportare la somma della cauzione nuovamente a Fr. 10'000.00 entro 30 giorni o prima di iniziare un nuovo lavoro in Svizzera.

4.3 Restituzione della cauzione

La cauzione è restituita

- a) se l'impresa domiciliata in Svizzera ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo svizzero della pittura e/o della gessatura;
- b) alle imprese con lavoratori distaccati (prestatori di servizi esteri) e ai lavoratori distaccati al massimo tre mesi dopo il compimento del mandato in Svizzera;

a condizione che (in modo cumulativo)

- a) i contributi professionali e i contributi per i costi di esecuzione (Art. 20 CCL) siano regolarmente pagati;
- b) che la Commissione professionale paritetica (CPPR e/o CPPC) non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL.

Zurigo, aprile 2009

ASSOCIAZIONE SVIZZERA IMPRENDITORI PITTORI E GESSATORI (ASIPG)

A. P. Kaufmann P. Baeriswyl

SINDACATO Unia

R. Ambrosetti A. Rieger A. Germann

SINDACATO Syna

K. Regotz E. Zülle W. Rindlisbacher

Accordo protocollore

Apprendisti

L'associazione padronale ASIPG s'impegna con carattere esecutivo nei confronti delle associazioni dei lavoratori, ad emanare ogni anno all'attenzione dei maestri di tirocinio e degli uffici apprendisti disposizioni in merito ai seguenti oggetti:

indennità per gli apprendisti, vacanze e giorni festivi, assicurazione indennità giornaliera di malattia e tute da lavoro.

Gli apprendisti hanno diritto a:

- 5 settimane di vacanze retribuite fino al compimento del 20mo anno di età
- al massimo 9 giorni festivi retribuiti, 1° agosto compreso
- 2 tute da lavoro l'anno (in natura)
- stessi supplementi in caso di lavoro in trasferta
- indennità in caso di servizio militare o di protezione civile

- indennità in caso di assenza
- stessi supplementi per lavoro straordinario

Inoltre, durante il tempo libero agli apprendisti è vietato eseguire lavori per terzi che rientrano nell'ambito professionale (lavoro nero).

Di comune accordo tra il datore di lavoro e l'apprendista va promossa la frequenza ai corsi di aggiornamento sostenuti dal Gimafonds per gli apprendisti.

Ai maestri di tirocinio si raccomanda di prolungare il rapporto di lavoro per un periodo adeguato dopo la fine dell'apprendistato.

Generalità

Firmano quali parti contraenti:

Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori (ASIPG)

Grindelstrasse 2
8304 Wallisellen

Tel. 043 233 49 00
Fax 043 233 49 01

Sindacato Unia

Strassburgstrasse 11
8021 Zurigo

Tel 044 295 15 15
Fax 044 295 17 99

Sindacato Syna

Segretariato centrale
Josefstrasse 59,
8031 Zurigo

Tel 044 279 71 71
Fax 044 279 71 72

Commissione professionale paritetica centrale del ramo pittura e gessatura (CPPC)

casella postale 3276
8021 Zurigo

Tel. 044 295 30 65
Fax 044 295 30 69

RP Registro professionale del ramo pittura e gessatura

casella postale 3276
8021 Zurigo

Tel. 044 295 30 68
Fax 044 295 30 69

Gimafonds

Da quando il 1° gennaio 1978 è entrato in vigore il contributo professionale obbligatorio, il programma dei corsi di perfezionamento professionale è stato notevolmente ampliato.

Contemporaneamente, anche le basi materiali per la frequenza di uno di questi corsi sono state sensibilmente migliorate al fine di facilitare, per i lavoratori del ramo della pittura e gessatura, la partecipazione alle iniziative di perfezionamento professionale.

Il Gimafonds fornisce prestazioni generose in caso di partecipazione ad un corso: versa un'indennità per perdita di guadagno, indennizza le spese di pernottamento e di viaggio, e si assume una parte del costo del corso in questione conformemente al regolamento.

Le parti contraenti ASIPG, Unia e Syna raccomandano a tutti i lavoratori qualificati ed ausiliari di frequentare questi corsi di perfezionamento professionale, affinché siano in grado di mantenere il passo con le continue innovazioni nel nostro ramo.

Per il programma dei corsi, l'iscrizione e i regolamenti sul pagamento dell'indennità di salario e sul rimborso delle spese del corso potete rivolgervi al nostro ufficio.

Indirizzo: **Gimafonds**

Contributo professionale per il ramo pittura e gessatura
casella postale 3276
8021 Zurigo

Telefono 044 295 30 60

Fax 044 295 30 63

Firma del contratto da parte delle singole parti contraenti

L'impresa firmataria riconosce come vincolante in tutte le sue parti il

Contratto collettivo di lavoro della pittura e gessatura 2009-2012**valido dal 1° aprile 2009**

Se questo Contratto collettivo di lavoro viene disdetto dagli organi delle federazioni firmatarie oppure prolungato tacitamente, ciò vale anche per questo contratto.

Eventuali modifiche del Contratto collettivo di lavoro valgono per l'impresa firmataria solamente dal momento della loro comunicazione.

La Commissione professionale paritetica centrale (CPPC), casella postale 3276, 8021 Zurigo, decide in merito a tutte le divergenze che dovessero risultare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente contratto e che non possono essere risolte mediante trattative dirette fra le parti.

_____, il _____

L'impresa: _____

Vogliate spedire questo foglio firmato al seguente indirizzo:

Commissione professionale paritetica centrale
Casella postale 3276
8021 Zurigo